



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Notifica di un atto presso la sede secondaria di una società e raggiungimento dello scopo

Le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali e si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtù del principio generale - che trova un punto di emersione nell'art. 156 c.p.c. - per raggiungimento dello scopo (nella specie è ineccepibile l'affermazione della CTR che ha ritenuto sanata, dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della contribuente, la nullità della notifica dell'avviso eseguita presso la sede secondaria della contribuente).

NDR: in senso conforme Cass. n. 29200 del 06/12/2017 e n. 5057 del 13/03/2015.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.10.2022, n. 29008

...omissis...

Premessa

1. Con la sentenza in epigrafe, la CTR del Lazio ha parzialmente annullato l'avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2011 emesso dal Comune di Cittaducale nei confronti della srl VV in relazione ad un impianto industriale ove venivano prodotti anche rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione di calcestruzzo, affermando che:

la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sottesa all'avviso, era illegittima e da disapplicarsi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, perché non conteneva i parametri quantitativi di assimilazione; a seguito della disapplicazione, il tributo non poteva essere preteso in relazione alle aree aziendali dove venivano prodotti rifiuti speciali atteso il disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3;

"stando alla articolate deduzioni della società, è verosimile ritenere che in un complesso aziendale dedito alla produzione del calcestruzzo i rifiuti siano di regola speciali e ciò vale in particolare per le aree indicate come deposito" le quali "nel ricorso sono espressamente menzionate come luoghi di produzione senza che questo sia specificamente contestato o confutato dal Comune è (che) anzi (nella scheda allegata all'avviso) indica un loro computo al 50%". Il tutto previa dichiarazione di infondatezza delle preliminari eccezioni della contribuente, di inesistenza della notifica dell'avviso in quanto effettuata presso la sede secondaria invece che presso la sede legale, e di invalidità dell'avviso in quanto sottoscritto dal funzionario di settore e non anche dal sindaco.

La CTR ha infine escluso potersi applicare il regime del cumulo giuridico della sanzioni di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, non avendo la società "documentato una pluralità di atti di irrogazione di sanzioni nei suoi confronti";

2. avverso la sentenza della CTR ricorrono sia il Comune sia, in via incidentale, la contribuente.

Considerato

1. con il primo motivo di ricorso principale viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 71, 10 e 21, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 64 e 70, per avere la CTR "annullato l'avviso di accertamento nella parte relativa all'applicazione del tributo alle aree deposito".

2. con il secondo motivo di ricorso principale viene lamentata la violazione dell'art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto, in assenza di prova, "verosimile" che su aree di deposito facenti parti di un compendio industriale fossero prodotti solo rifiuti speciali;

3. i due motivi di ricorso sono strettamente congiunti, possono essere pertanto esaminati assieme e sono fondati.

3.1. Si tratta di avviso per tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

3.2 La TARSU è stata introdotta dal D.Lgs. n. 507 del 1993. E' stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, (Decreto Ronchi), la quale è stata a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, (Codice dell'Ambiente). Peraltro il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 ha poi previsto, al comma 1, che "La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11", il quale recita che "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti." Poiché tale regolamento ministeriale non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori sia la TARSU che la TIA 1, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto dei commi 183 e 184 della L. n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU. Il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, conv. dalla L. n. 13 del 2009, ha infine disposto che, "Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti." Dunque, inutilmente decorso il termine del 30 giugno 2010, è stata prevista la facoltà per gli enti locali di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011.

3.3. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quanto alle diverse tipologie di rifiuti oggetto di tassazione, questa Corte ha già statuito che per effetto della L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 17, comma 3, che ha abrogato la L. 26 febbraio 1994, n. 146, art. 39, è venuta meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, con la conseguenza che è divenuto pienamente operante il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche. Con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (Vedi Cass. n. 21342 del 2008; Cass. n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997 è stato restituito ai Comuni (cfr Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche "per qualità e quantità" (art. 21, comma 2, lett. g). Il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I ("Gestione dei rifiuti"), che: a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della "gestione" degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5 e art. 6, comma 1, lett. d); c) sono rifiuti "urbani", tra l'altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti "speciali", tra l'altro, quelli "da attività commerciali" (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e); d) i comuni "effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa"; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l'altro, "le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio", nonché "l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento"; la privativa suddetta "non si applica (...) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati" (dal 1 gennaio 2003, "alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati", ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g) e comma 7).

3.4. Dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati.

3.5. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, prevede la riduzione della superficie tassabile per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati).

3.6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, occorre che i Comuni indichino un criterio qualitativo e quindi la tipologia del rifiuto assimilabile in base ad una delle tipologie di cui alla deliberazione CIPE del 27 luglio 1984 e un criterio con quello quantitativo ossia una soglia entro la quale è almeno astrattamente possibile uno smaltimento degli stessi ad opera del servizio pubblico di raccolta.

Ove, come nel caso di specie, il regolamento comunale preveda l'assimilazione del rifiuto sulla base del solo criterio qualitativo e non anche di quello quantitativo, il regolamento è illegittimo e va disapplicato.

Su questo la Corte si è già pronunciata (vedasi Cass. Sez. 5, n. 30719 del 2011; Cass. Sez. 5 n. 9631 del 2012; Cass. Sez. 6-5, n. 18018 del 2013 nonché Cass. 11035/2019, con la quale è stato anche dissolta l'apparenza di contrasto segnato da Cass. Sez. 5 n. 9214 del 2018, secondo cui, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7, 10 e 21, sono soggetti a tassazione i rifiuti speciali non pericolosi, se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non ne individui le caratteristiche quantitative e qualitative, spettando al contribuente solo una

riduzione tariffaria in base a criteri di proporzionalità, nel caso in cui dimostri una riduzione della superficie tassabile ovvero che i rifiuti speciali siano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene). La Corte ha concluso che nell'ipotesi in cui l'assimilazione non sia stata legittimamente disposta dall'ente locale, per violazione del criterio qualitativo, o anche per l'omessa previsione dell'ulteriore criterio quantitativo, previa disapplicazione della delibera comunale illegittima per contrasto con il D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), dovrà trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, la possibilità di una esenzione o riduzione delle superfici tassabili.

3.7. Nel caso di specie la CTR ha correttamente disapplicato il regolamento comunale privo di limiti quantitativi di assimilazione. Il potere-dovere di disapplicazione spetta al giudice tributario in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, riconducibile alla regola generale contenuta nella L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E. Si tratta di potere che deve essere esercitato - purché gli atti in questione siano stati investiti dai motivi di impugnazione dedotti dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato - anche d'ufficio, ed indipendentemente dall'avvenuta impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativo, con il solo limite dell'eventuale giudicato amministrativo diretto di affermata legittimità dell'atto. (Vedi Cass. Sez. U n. 6265 del 2006; Cass. Sez. 5 n. 9631 del 2012 e Cass. Sez. 5 n. 1942 del 2019).

3.8. Disapplicata la delibera, l'esercizio illegittimo del potere di assimilazione potrà essere equiparato al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune, rispetto al quale si è già affermato da questa Corte che " non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, (applicabile *ratione temporis*), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati.

(Cass. Sez. 5, n. 1975/2018).

3.9. Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, prevede che "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta".

3.10 Va infine ricordato che l'esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un'eccezione i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 17622 del 05/09/2016; Cass. 9 marzo 2004, n. 4766; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235).

3.11. Nella specie, la CTR ha accertato in concreto il non corretto esercizio del potere di assimilazione da parte del Comune e tuttavia ha poi riconosciuto l'esenzione totale delle aree destinati a deposito in assenza di una prova rigorosa da parte della odierna controricorrente e solo dicendo che in base "alle articolate deduzioni della società" era "verosimile" ritenere che dette aree, "nel ricorso espressamente menzionate come luoghi di produzione" senza che tale menzione fosse poi stata specificamente contestata dal Comune, fossero produttive di "rifiuti di regola speciali".

3.12. In tal modo la CTR ha contravvenuto ai principi di cui al superiore punto 3.10;

4. con il primo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione dell'art. 46 c.c., art. 145, c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), e art. 58 comma 3 del medesimo D.P.R. per avere la CTR affermato che la notifica dell'avviso presso la sede secondaria invece che presso la sede legale non è causa di inesistenza "ma al più di nullità, sanata dalla tempestiva presentazione del ricorso" contro l'avviso stesso;

5. il motivo è infondato. Le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali. Si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario. La

notifica di un atto presso la sede secondaria della società destinataria non integra un'ipotesi di inesistenza bensì di nullità sanabile in virtù del principio generale - che trova un punto di emersione nell'art. 156 c.p.c. - per raggiungimento dello scopo. È ineccepibile l'affermazione della CTR che ha ritenuto, nella specie, e sul preciso richiamo alla ordinanze di questa Corte n. 29200 del 06/12/2017 e n. 5057 del 13/03/2015, sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso da parte della contribuente, la nullità della notifica dell'avviso eseguita presso la sede secondaria della contribuente;

6. con il secondo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, e art. 2697 c.c.. Sostiene la contribuente che la CTR avrebbe dovuto annullare l'avviso per non avere l'amministrazione dimostrato l'avvenuta nomina dirigenziale del funzionario sottoscrittore dell'avviso stesso;

7. il motivo è inammissibile. La CTR ha dichiarato che la questione della mancanza di autografia della sottoscrizione era stata correttamente risolta in primo grado e che ogni altra questione inerente il sottoscrittore, segnatamente la questione dell'esistenza e della prova di un atto di delega attributivo del potere di sottoscrizione, era stata proposta per la prima volta in appello ed era pertanto inammissibile. Il motivo denuncia la violazione non della D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, di cui la CTR ha, pur senza un richiamo espresso, inequivocabilmente fatto applicazione ("1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata. 2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio") ma di leggi di cui la CTR, essendosi limitata alla predette dichiarazione di inammissibilità non ha fatto applicazione;

5. con il terzo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, e dell'art. 115 c.p.c.. Ricorda la contribuente di avere chiesto l'applicazione dell'art. 12, comma 5, D.Lgs., in riferimento ad altro avviso analogo a quello oggetto del presente giudizio, notificato dal Comune di Cittaducale per TARSU dell'anno 2010 relativo alle medesime omissioni e che la circostanza che fosse stato emesso detto avviso non era mai stata negata dal Comune. Sostiene che la CTR abbia errato nell'affermare di non poter applicare il regime del cumulo giuridico delle sanzioni a causa del fatto che essa contribuente "non aveva documentato una pluralità di atti" sanzionatori;

4. il motivo è fondato. La CTR ha in effetti violato l'art. 115 c.p.c., ritenendo necessaria la prova di una circostanza - costituente il presupposto per la valutazione dell'applicabilità del regime del cumulo giuridico di sanzioni-incontrovertibile e come tale estranea a *thema probandum*;

5. in conclusione i due motivi del ricorso principale vanno accolti, il primo motivo del ricorso incidentale va rigettato, il secondo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e il terzo motivo di ricorso incidentale deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio *omissis*.

PQM

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

